

Giovedì 24 maggio 2007

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

- e) *un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;*
- f) *la consultazione dei rappresentanti dei venditori da parte del fabbricante, prima di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole;*
- g) *il pagamento di premi ai venditori per le consegne anticipate o tardive;*
- h) *indicazioni riguardanti:*
 - i) *la parte delle polpe di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera b),*
 - ii) *le spese di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera c),*
 - iii) *la compensazione di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera d);*
- i) *il ritiro delle polpe da parte del venditore;*
- j) *fatte salve le disposizioni relative al prezzo minimo delle barbabietole di quota precisate all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, norme concernenti la ripartizione tra il fabbricante e i venditori dell'eventuale differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo effettivo di vendita dello zucchero.*

PUNTO XIII

In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione.

Tali norme possono inoltre dare ai venditori che conferiscono tradizionalmente barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura diversi da quelli di cui beneficerebbero se appartenessero a detta cooperativa.

P6_TA(2007)0208

Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (COM(2006)0755 — C6-0044/2007 — 2006/0256(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- *vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0755) (1),*
- *visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0044/2007),*
- *visto l'articolo 51 del suo regolamento,*
- *vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0141/2007);*

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Giovedì 24 maggio 2007

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1
CONSIDERANDO 6

(6) L'adozione di misure adeguate è pertanto necessaria per garantire il buon funzionamento del mercato comunitario dei cereali. A tal fine ***l'esclusione del granturco dal regime di intervento di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003 appare la misura più adeguata***, tenuto conto degli elementi sopraindicati e degli sbocchi di mercato per i produttori di granturco.

(6) L'adozione di misure adeguate è pertanto necessaria per garantire il buon funzionamento del mercato comunitario dei cereali. A tal fine ***il volume annuale degli acquisti di granturco nel quadro del regime di intervento di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003 dovrebbe essere limitato***, tenuto conto degli elementi sopraindicati.

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1784/2003)

2. All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: **soppresso**

1. ***Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo e il sorgo raccolti nella Comunità e loro offerti, purché le offerte rispondano alle condizioni previste, in particolare in termini qualitativi e quantitativi.***

Emendamenti 3 e 4
ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)
Articolo 5, paragrafo 1, **commi 1 bis e 1 ter (nuovi)** (regolamento (CE) n. 1784/2003)

2 bis. All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, gli acquisti di granturco a titolo del regime di intervento sono soggetti ai seguenti massimali annui:

- ***2 milioni di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2007/2008,***
- ***1 milione di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2008/2009,***
- ***0 tonnellate nella campagna di commercializzazione 2009/2010.***

Entro il 31 dicembre 2008, la Commissione presenta una relazione, se necessario corredata di nuove proposte legislative, in cui valuta l'evoluzione del mercato del granturco, la situazione economica del settore, nonché l'opportunità di sopprimere o di prorogare il regime di intervento.